

za, il Lenzi è deceduto per linfogranulomatosi, e da accertamenti eseguiti dal Servizio sanitario, è risultato che egli, fin dall'aprile 1926, era affetto da febbre, dipendente da malattia linfatica.

L'assicurato ha taciuto tali suoi precedenti sanitari, togliendo in tal modo all'Istituto la possibilità di valutare esattamente il rischio da assumersi; pertanto, a norma dell'art.429 del Codice di Commercio, e dell'art.1 delle Condizioni generali di polizza, è stato rifiutato il pagamento del capitale assicurato.

La vedova Lenzi, nel maggio 1928, ha convenuto in giudizio l'Istituto, chiedendo la liquidazione della polizza, di cui sopra; il Tribunale di Roma con sentenza resa il 20 dicembre 1929, accogliendo pienamente la tesi difensiva sostenuta dall'Istituto, ha dichiarato nullo e privo di efficacia il contratto di assicurazione.

Gli eredi Lenzi hanno proposto gravame contro tale sentenza, ma l'atto di appello è stato notificato il 20 dicembre 1932, quando già da molti mesi era di nuovo decorso il periodo di un anno, che è sufficiente per prescrivere le azioni derivanti dal contratto di assicurazione; in tal senso, infatti, ha deciso la Corte di appello di Roma, con sentenza pronunciata il 16 gennaio 1934.

La fase giudiziaria si è così conclusa con piena vittoria dell'Istituto, al quale il magistrato ha riconosciuto dovute le spese dei due gradi di giurisdizione aditi.

La vedova Lenzi ha ripetutamente inoltrato istanze per ottenere, in via di liberalità, la liquidazione, almeno parziale, della polizza in oggetto, facendo presente che solo per negligenza dei propri avvocati la causa avanti la Corte di appello venne iniziata quando già erasi maturata la prescrizione; nel merito, la vedova Lenzi sostiene che il proprio marito non era consapevole della gravità dei disturbi sofferti, e che le di lui reticenze in proposito non avevano avuto lo scopo di trarre in inganno l'Istituto, essendo egli persona di indiscutibili principi morali.

Il Direttore Generale sottopone la richiesta inoltrata dalla vedova Lenzi, in nome proprio e dei due orfani minorenni, al Comitato e al Consiglio per le decisioni del caso.